



## Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Di Vittorio”

Via G. Di Vittorio, 11 – 90121 Palermo - ☎ 0916216635 • 0916216400

Codice fiscale 97163370824

Indirizzo e-mail: [paic85200e@istruzione.it](mailto:paic85200e@istruzione.it)

### **Criteria Ammissione alla classe successiva - SCUOLA PRIMARIA e SCUOLA SECONDARIA I GRADO: Casi di non ammissione alla classe successiva**

*Premesso che* la non ammissione si concepisce:

- come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;
- come evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l'alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;
- come esito di un processo efficacemente documentato e, quindi, esplicativo degli interventi attuati nei verbali, nei registri, nelle verifiche effettuate;
- quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e di sostegno che non si siano rilevati produttivi.

**Nella *SCUOLA PRIMARIA* in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione i docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione all'unanimità, possono valutare l'ammissione/non ammissione alla classe successiva sulla base dei seguenti criteri:**

VERIFICARE :

- se l'alunno presenta almeno quattro insufficienze molto gravi (voto in decimi uguale a quattro), di cui una in italiano e una in matematica, e almeno quattro insufficienze lievi (voto uguale a cinque) in altre discipline;
- se si è registrato un continuo impegno e senso di responsabilità dell'alunno per raggiungere gli obiettivi programmati;
- se l'alunno si avvia al raggiungimento di una certa autonomia personale
- se si sono registrati dei progressi rispetto alla situazione di partenza;
- se in presenza di stimoli e interventi individualizzati proposti dai docenti, l'alunno ha conseguito le conoscenze minime irrinunciabili per affrontare gli argomenti successivi.

Nella *SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO* ammissione alla classe successiva:

- Sono ammessi gli alunni che presentano i seguenti requisiti:
  - a. gli alunni che hanno frequentato la scuola per almeno i 3/4 dell'orario annuale personalizzato, tenuto conto delle deroghe già approvate dal Collegio dei docenti.
  - b. gli alunni che presentano voti inferiori ai 6/10 in una o più discipline tali da non costituire pregiudizio per il successivo programma di studi; pertanto, in presenza di livelli di

apprendimento in parte raggiunti o in via di prima acquisizione, quindi anche con valutazioni inferiori a 6/10 in una o più discipline, la Scuola in tali casi:

**segnala** tempestivamente alla famiglia i livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione;

**attiva** specifiche strategie e azioni per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Nella **SCUOLA SECONDARIA I GRADO** la non ammissione sarà disposta alle seguenti condizioni:

- con adeguata motivazione;
- con decisione **a maggioranza** (N.B: se determinante, il voto espresso nella deliberazione dal docente *IRC/Attività alternative* diviene un giudizio motivato iscritto al verbale);
- in **presenza di sanzione disciplinare** che comporta l'esclusione dallo scrutinio finale (per comportamenti gravissimi e recidivi).

In caso di non ammissione, in entrambi gli ordini di scuola, il coordinatore di classe, al termine dello scrutinio, prima della pubblicazione del prospetto finale dei voti, contatta la famiglia, segnando la telefonata sul registro dei fonogrammi. I docenti coordinatori di classe presenteranno prima dello scrutinio al dirigente scolastico una dettagliata relazione sugli alunni per i quali proporranno la non ammissione, esplicitando: il profilo sia educativo che didattico dell'alunno e i relativi livelli di competenza effettivamente acquisiti, anche in relazione agli standard realmente conseguiti dalla classe di appartenenza; le carenze riscontrate e le iniziative, documentate, messe in atto nel corso dell'anno per colmarle (eventuale PDP); i motivi per cui ritengono che l'alunno possa avvantaggiarsi di una iterazione della frequenza nella classe; il grado di coinvolgimento/sensibilizzazione della famiglia dell'alunno sulla opportunità pedagogica e didattica di non ammissione alla classe successiva.

• **Ammissione Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione - SCUOLA SECONDARIA I GRADO:** Sono ammessi:

- a. gli alunni che hanno frequentato la scuola per almeno i 3/4 dell'orario annuale personalizzato;
- b. gli alunni che presentano insufficienze non gravi in una o più discipline, quindi anche con una o più valutazioni inferiori a 6/10, tali da non costituire pregiudizio per il successivo programma di studi;
- c. gli alunni che abbiano partecipato entro aprile alle **prove INVALSI**.

Per gli alunni ammessi il Consiglio di classe attribuisce il **voto di ammissione**, espresso in decimi. Il "giudizio di idoneità" è espresso in decimi non si configura solo come una media aritmetica dei voti, bensì rappresenta la valutazione del percorso scolastico dell'intero triennio che farà riferimento a:

- competenze acquisite
- risultati ottenuti dall'alunno rispetto alle effettive potenzialità
- interesse e partecipazione, livello di maturità dell'alunno
- metodo di lavoro e ritmo di apprendimento

- valutazione del percorso dell'alunno in relazione alla situazione di partenza.

- Casi di non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione:

la non ammissione sarà disposta solo alle seguenti condizioni:

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, non inficiante il proseguo del corso di studi, il CdC può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, la non ammissione dell'alunno/a all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione, pur in presenza dei seguenti requisiti:

- 1) Aver frequentato  $\frac{3}{4}$  del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti;
- 2) Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato prevista dall'art. 4, commi 6 e 9 bis, del DPR 249/1998;
- 3) Aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali INVALSI.

- Valutazione delle prove e voto finale Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione:

la Commissione d'Esame farà riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 62/2017 e dal D.M. 741/2017

**(criteri approvati dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 22/01/2018 Delibera n 558)**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Ing. Andrea Tommaselli)